



Bruxelles, 11 marzo 2026
(OR. en)

6708/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0900(APP)

AG 34
INST 64
PE 29
JUR 165
FREMP 69

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976

DECISIONE (UE, Euratom) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica l'atto relativo all'elezione
dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto,
allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ Approvazione del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica.
- (2) L'introduzione di un sistema di voto per delega nelle sessioni plenarie del Parlamento europeo consentirà alle deputate di esercitare pienamente il loro mandato, nei periodi immediatamente precedenti e successivi al parto.
- (3) È pertanto opportuno modificare l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto², allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio³.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

² GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787\(2\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(2)/oj).

³ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU L 278, dell'8.10.1976, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj)).

Articolo 1

All'articolo 6 dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto sono inseriti i paragrafi seguenti:

- 1 bis. In deroga al paragrafo 1, una deputata del Parlamento europeo gestante o che ha partorito può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo per un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto.
- 1 ter. Le condizioni generali per la delega di cui al paragrafo 1 bis sono stabilite nello statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato con la decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo* e garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità, tracciabilità, certezza del diritto e integrità del voto.
- 1 quater. Le modalità dettagliate della deroga di cui al paragrafo 1 bis sono stabilite nel regolamento interno del Parlamento europeo.

* Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262, del 7.10.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2005/684/oj>).

Articolo 2

1. La presente decisione è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla ricezione dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente
